

Relazione del settore di assistenza generale alla I Commissione consiliare in materia di affari istituzionali

1 - Premessa

I dati contenuti nella presente nota sono relativi all'anno 2004 e ai primi mesi del 2005, coincidenti con la fine della legislatura.

La Prima Commissione consiliare, competente in materia istituzionale, bilancio e personale, ha esaminato ed espresso parere nel periodo considerato su ventisei proposte di legge, di cui:

- due in congiunta con la Seconda Commissione (p.d.l. 359 e 390);
- due in congiunta con la Terza Commissione (p.d.l. 266 e 353);
- tre in congiunta con la Quarta Commissione (p.d.l. 266, 294, e 359);
- una in congiunta con la Quinta Commissione (p.d.l. 266);
- una in congiunta con la Sesta Commissione (p.d.l. 399);

Delle ventisei proposte, ventitre sono di iniziativa della Giunta regionale, e tre di iniziativa consiliare. Su tutte le proposte la Commissione ha espresso parere favorevole.

Il Servizio assistenza alla Commissione effettua correntemente il drafting sulle proposte di legge e sulle proposte di deliberazione con parere referente, secondo le regole del manuale delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi". Si precisa che gli emendamenti menzionati sono solo quelli sostanziali che sono stati presentati in forma scritta o scaturiti direttamente dalla discussione in Commissione, per un totale di 150, così suddivisi:

- 60 aggiuntivi
- 73 sostitutivi
- 17 abrogativi

Per quanto concerne i tempi di approvazione, si evidenzia che quattordici proposte di legge sono state approvate in una seduta, sei in due sedute, quattro in tre sedute e due in quattro sedute.

Nessuna proposta approvata è stata accompagnata da ordini del giorno o mozioni. Per cinque proposte si sono svolte consultazioni con le categorie economiche e sociali interessate.

2 - Proposte di legge

Premesso che i provvedimenti legislativi fondamentali riguardano l'approvazione del bilancio, delle relative variazioni e della legge finanziaria e che gli atti più significativi, quali il programma regionale di sviluppo (PRS) e il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), vengono approvati con atto non legislativo, cioè con risoluzione, si evidenzia che approfondimenti su alcune proposte esaminate congiuntamente con altre Commissioni sono reperibili nelle rispettive relazioni.

Si illustrano alcuni casi che hanno comportato particolare impegno da parte della Commissione:

- le proposte di legge n. 176 e 249, di iniziativa consiliare, relative a disposizioni in favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Proposte che sono state unificate in un unico testo, divenuto legge regionale n. 39 del 27 luglio 2004, il cui esame ha impegnato la Commissione per quattro sedute con il supporto di un gruppo di lavoro tecnico. A questo proposito, si ricorda che la Commissione, nella seduta dell'11 novembre 2004, ha espresso parere preventivo sullo schema di deliberazione adottato dalla Giunta regionale relativo alla definizione dell'indicatore unitario di disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica previsto dalla stessa legge regionale n. 39/2004 (articolo 2, comma 2);
- la proposta di legge n. 364, divenuta legge regionale 15 aprile 2004, n. 61 (Modifiche alle leggi regionali 11 agosto, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale", 18.11.1994 n. 88 "Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale", 30.7.1997 n. 55 "Interventi per la promozione di una cultura di pace", 23.3.1999 n. 17 "Interventi per la prevenzione delle attività di cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale"). La proposta, di iniziativa della Giunta regionale, è finalizzata ad adeguare la legge regionale n. 49/1999, al nuovo scenario che si è profilato in seguito alla riforma costituzionale (nuovo titolo V della Costituzione), che ha accentuato il ruolo programmatico della Regione e il carattere di autonomia delle scelte di governo degli enti locali; adeguamento che si è reso necessario anche in considerazione dell'evoluzione che il modello di programmazione ha avuto in seguito all'approvazione e all'attuazione del piano regionale di sviluppo 2003-2005, che ha comportato il rafforzamento della

- concertazione come asse portante della governance regionale e la modalità, prioritaria, di rapporto tra i soggetti del sistema toscano. Si tratta di un testo normativo che individua principi, finalità, strumenti generali di programmazione, relativi processi decisionali e momenti di raccordo tra soggetti del sistema, demandando a strumenti di natura amministrativa la disciplina più di dettaglio. Si evidenzia, inoltre, che nel corso delle consultazioni con le categorie economiche e sociali interessate sono scaturite alcune osservazioni che hanno trovato accoglimento nel testo che gli uffici della Commissione e della Giunta hanno predisposto unitamente alle osservazioni formulate dal settore assistenza giuridica-legislativa alla Commissione. In particolare sono stati modificati gli articoli 14, 17 e 18, che inseriscono o modificano rispettivamente gli articoli 12 bis, 16 e 16 bis della l.r. 49/1999;
- la proposta di legge n. 390, di iniziativa della Giunta regionale, divenuta legge 27.12.2004, n. 77 (Demanio e Patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") che è stata esaminata in congiunta con la Seconda Commissione. Proposta che riproduce sostanzialmente inalterata la disciplina sull'amministrazione del patrimonio contenuta negli articoli della legge regionale 20/1991, e introduce alcuni aggiornamenti ed integrazioni allo scopo di rendere il testo più attuale sulla base dell'esperienza di oltre dieci anni di applicazione; prevede, tra l'altro, l'introduzione nel regime amministrativo ordinario di alcuni degli istituti previsti dalla legge regionale 24 aprile 1997, n. 29 (Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale e modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20, "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana) finalizzata a semplificare le procedure di alienazione. Si evidenzia l'introduzione di un emendamento sostitutivo (articolo 31 - Relazione sulla gestione del patrimonio) approvato dalle Commissioni, su proposta delle rispettive segreterie, concernente la clausola valutativa finalizzata a consentire al Consiglio regionale il monitoraggio della gestione del patrimonio;
 - le proposte di legge n. 380, di iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e n. 405, di iniziativa della Giunta regionale, relative alla modifica della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana). Proposte che sono state unificate in un unico testo, divenuto legge 27.12.2004, n. 76 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n, 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"). Si evidenzia l'introduzione di un

emendamento aggiuntivo, inserito all'articolo 5, comma 3, del testo unificato, che prevede che la Commissione esprima il proprio parere preventivo sullo schema di deliberazione della Giunta regionale relativa ai contenuti dei flussi informativi attivati con gli enti locali e con gli altri enti pubblici, finalizzati alla predisposizione di un quadro complessivo della spesa e della finanza pubblica, da fornire allo Stato e da utilizzare per le proprie scelte programmatiche, nonché le modalità di trasmissione e di condivisione degli stessi;

- la proposta di legge n. 408, di iniziativa della Giunta regionale, divenuta legge 18.02.2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). La proposta è finalizzata a consentire alla Regione l'esercizio della potestà normativa in materia, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). L'articolo 5 del suddetto testo unico precisa, infatti, che la disciplina statale opera direttamente nei riguardi delle Regioni, fino a che le medesime non esercitino la propria potestà legislativa in materia di espropriazioni. Si evidenzia che dopo la riforma del titolo V della Costituzione, l'espropriazione per pubblica utilità, non citata espressamente in nessuna delle disposizioni dell'articolo 117, si considera come ambito di legislazione che non integra una vera e propria materia, ma si qualifica a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti in capo alle Regioni. La difficoltà ad individuare correttamente l'ambito di competenza regionale riferito alle singole fattispecie, ha dato luogo ad osservazioni che hanno trovato accoglimento nel testo finale licenziato dalla Commissione che la segreteria della Commissione e gli uffici della Giunta hanno predisposto, unitamente alle osservazioni formulate dal Settore assistenza giuridico-legislativa e all'adeguamento dei riferimenti normativi alla nuova legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Prima Commissione - Provvedimenti relativi all'anno 2004/2005 (fine legislatura)

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti¹	Sedute	Consultazioni	NOTE
314	1 26.01.2004	Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana <i>Approvata in Commissione il 15.01.2004</i>	GR Ass. Guidi	11 Sostanziali: 04 aggiuntivi 07 sostitutivi	01	no	
331	12 20.02.2004	modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2003 n. 13 (Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali) <i>Approvata in Commissione il 12.02.2004</i>	GR Ass. Guidi		01	no	
332	18 22.03.2004	Autorizzazione all'indebitamento finalizzato all'acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. <i>Approvata in Commissione il 4.3.2004</i>	GR Ass. Montemagni	02 Sostanziali: 02 aggiuntivi	01	no	
337	22 19.04.2004	Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006. Prima variazione. <i>Approvata in Commissione il 1.04.2004</i>	GR Ass. Montemagni		01	no	
350	36 12.07.2004	Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006. Assestamento. <i>Approvata in Commissione il 17.06.2004</i>	GR Ass. Montemagni		01	no	

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti²	Sedute	Consultazioni	NOTE
355	37 12.07.2004	Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006. Seconda variazione. <i>Approvata in Commissione il 16.06.2004</i>	GR Ass. Montemagni		01	no	
358	30 10.06.2004	Autorizzazione all'indebitamento finalizzato all'acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. <i>Approvata in Commissione il 4.03.2004</i>	GR Ass. Montemagni	02 Sostanziali: 02 aggiuntivi	01	no	

² Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Consultaz.	NOTE
359	40 02.08.2004	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). <i>Approvata in seduta congiunta con le Commissioni II e VI il 22.07.2004</i>	GR Ass. Barbini	12 05 aggiuntivi 04 sostitutivi 03 abrogativi	01	no	Congiunto con II e VI Commissione
176 249	39 27.07.2004	Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani). <i>Approvata in Commissione il 8.07.2004</i>	Gruppo consiliare Margherita Gruppo consiliare DS	Le due proposte sono state unificate in un unico testo ampiamente modificato tramite emendamenti aggiuntivi, sostitutivi, abrogativi e formali che hanno riguardato tutto l'articolato. Unificazione che rende difficile la loro individuazione.	04	no	Testo unificato
266	63 15/11/04	Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. <i>Approvata in congiunta con le Commissioni III IV e V il 28.10.2004</i>	GR Ass. Zoppi	02 sostanziali 2 sostitutivi	03	si	Inserita clausola valutativa

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Consultaz.	NOTE
353	50 28.09.2004	Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali <i>Approvata in congiunta con la III Commissione il 22.07.2004</i>	GR Ass. Guidi	03 sostanziali 01 aggiuntivo 02 sostitutivi	02	si	
294	43 03/08/04	Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze". <i>Approvata in congiunta con la IV Commissione il 14.07.2004</i>	GR Ass. Passaleva	53 sostanziali 19 aggiuntivi 33 sostitutivi 01 abrogativo	04	si	Inserita clausola valutativa
376	49 28.09.2004	Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Terza variazione <i>Approvata in Commissione il 16.09.2004</i>	GR Ass. Montemagni	01 sostanziale 01 sostitutivo (Allegato A)	01	no	
375	48 28.09.2004	Norme per l'applicazione nell'ordinamento regionale toscano del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. <i>Approvata in Commissione il 16.09.2004</i>	GR Ass. Montemagni		01	no	
402	71 20.12.2004	Legge finanziaria per l'anno 2005 <i>Approvata in Commissione il 9.12.2004</i>	GR Ass. Montemagni	03 sostanziali 03 sostitutivi	03	no	
403	72 20.12.2004	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007. <i>Approvata in Commissione il 9.12.2004</i>	GR Ass. Montemagni		03	no	

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Consultaz.	NOTE
364	61 15.11.2004	Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale), 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale). <i>Approvata in Commissione il 4.11.2004</i>	GR Ass. . Montemagni	02 sostanziali 01 aggiuntivo 01 sostitutivo	02	si	
393	73 23.12.2004	Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell'art. 133 comma 2 della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976 n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) <i>Approvata in Commissione il 9.12.2004</i>	GR Ass. Passaleva		01	no	
390	77 27.12.2004	Demanio e Patrimonio della Regione Toscana Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana). <i>Approvata in seduta congiunta con la II Commissione il 09.12.2004</i>	GR Ass. Montemagni	03 sostanziali 02 aggiuntivi 01 sostitutivo	02	no	Inserita clausola valutativa
380 405	76 27.12.2004	Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) <i>Approvata in Commissione il 2.12.2004</i>	UP C.r. GR Ass. Montemagni	04 sostanziali 04 aggiuntivi	02	no	Testo unificato

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Consultaz.	NOTE
385	62 15.11.2004	Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003 n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali). <i>Approvata in Commissione il 4.11.2004</i>	GR Ass. Montemagni		01	no	

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Consultaz.	NOTE
363	14 17.01.2005	Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) <i>Approvata in seduta congiunta con la V Commissione il 10.01.2005</i>	GR Ass. Cenni	13 sostanziali 08 aggiuntivi 01 sostitutivi 04 abrogativi	03	sì	
399	36 23.02.2005	Costituzione del Consorzio "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA". <i>Approvata in seduta congiunta con la VI Commissione il 3.02.2005.</i>	GR Ass. Franci	15 sostanziali: 03 abrogativi 03 aggiuntivi 09 sostitutivi	01	sì	
408	30 18.02.2005	Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità <i>Approvata in Commissione il 10.02.2005</i>	GR Ass. Conti	20 06 aggiuntivi 08 sostitutivi 06 abrogativi	02	no	
428	31 18.02.2005	Norme generali in materia di tributi <i>Approvata in Commissione il 3.02.2005</i>	GR Ass. Montemagni	03 03 aggiuntivi	01	no	
448	36 23.02.2005	Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2006. Prima variazione. <i>Approvata in Commissione il 13.02.2005</i>	GR Ass. Montemagni	01 sostanziale 01 sostitutivi	02	no	

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

Relazione del settore di assistenza generale alla II Commissione consiliare in materia di agricoltura

1. Premessa – Tratti essenziali dell'attività legislativa

Nel 2004 e nelle ultime sedute svolte prima di concludere la VII legislatura (quindi sino al 10 febbraio 2005) la Seconda Commissione ha esaminato le 17 proposte di legge descritte, con corredo di alcuni altri dati utili, nel prospetto allegato.

Gli elementi salienti che hanno caratterizzato l'attività del periodo di riferimento e che si ritiene opportuno evidenziare sono i seguenti:

- si è ridotto il numero delle proposte di legge di iniziativa consiliare (sono state 5: tre della maggioranza, due dell'opposizione);
- su undici delle diciassette proposte di legge sono stati introdotti, per iniziativa della Commissione, emendamenti *sostanziali* (in alcuni casi – cfr. ad es. la proposta di legge n. 295 sui *distretti rurali* e la proposta di legge n. 361 *sulla pesca nelle acque interne* - in misura estremamente rilevante);
- per due proposte di legge (la n. 295 sui distretti rurali e la 288 sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli autonomi, che non appare nel prospetto allegato in quanto non "licenziata" dalle commissioni ma di cui comunque si dirà) si è sperimentato un significativo "ampliamento" dell'iter istruttorio, con lo svolgimento di incontri di studio;
- si è registrato un incremento delle *clausole valutative* – passate dalle 4 del 2003 alle sei del 2004 – con inserimento (e accoglimento e approvazione in Aula) non solo in *tutte* le proposte di legge meritevoli di valutazione ma anche in una proposta di Regolamento (la n. 12, sull'uso del marchio collettivo "Agriqualità") e in una proposta di deliberazione (la n. 877, sul piano zootecnico regionale);
- sempre in tema di esercizio (e potenziamento) delle funzioni di controllo, in un caso – la proposta di legge n. 390 di modifica della legge forestale – è stato più volte previsto che importanti documenti tecnici di competenza della Giunta regionale siano emanati "previo parere delle commissioni consiliari competenti".

2. Note su alcune proposte di legge

- proposta di legge n. 291 *Disciplina dei distretti rurali* (di iniziativa GR)

Su questa proposta di legge, che nella sua prima versione si presentava meno articolata e innovativa di quanto, almeno a giudicare dalle modifiche apportate, il suo oggetto meritasse, la commissione ha operato in profondità, sia prevedendo nel suo iter istruttorio un momento di confronto scientifico e operativo di alto livello (un seminario a cui hanno preso parte docenti universitari, esperti e protagonisti del mondo delle istituzioni, di quello economico e di quello rurale) sia, anche a seguito di quanto acquisito nel corso del seminario, conferendo alla legge le necessarie caratteristiche di "propulsività" all'attivazione delle sinergie pubbliche e private (cfr. art. 3, c. 4) ed esplicitando al distretto le connotazioni di attività finalizzate alla valorizzazione della ruralità, intesa sia come attività economica che come salvaguardia del territorio e del paesaggio (cfr. art. 4, c. 1, lettera "e" e art. 6, comma 1, lettera "e").

- proposta di legge n. 361 *Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne* (di iniziativa GR)

La Commissione ha ritenuto che questa proposta di legge – forse la prima in Italia a disciplinare il settore dopo la competenza *esclusiva* riconosciuta alle regioni dal nuovo titolo V della Costituzione, e destinata a sostituire una legge regionale che era stata anch'essa tra le prime in Italia – non dovesse perdere, pur nel suo impianto volutamente essenziale (la disciplina più articolata veniva rimandata correttamente ad altri strumenti quali il piano regionale e il regolamento), le caratteristiche di strumento di incentivo alla reale partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo interessati alla gestione delle risorse ittiche (cfr. art. 4, art. 5, c. 2, art. 8, c. 3) ma soprattutto di protezione delle specie autoctone, dell'habitat e del territorio. Vanno letti in quest'ottica il "preambolo" di cui all'articolo 1, comma 1, l'articolo 14 "Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna", la previsione dell'elenco delle specie di fauna ittica (art. 22).

- Proposta di legge n. 288 Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli autonomi (d'iniziativa consiglieri Roggiolani e Frosini)

Questa proposta di legge merita una segnalazione sia per le vicende che l'hanno contrassegnata che per l'esito.

Presentata nel 2003 come proposta di legge 280, veniva ritirata dai proponenti per essere sostituita con un'altra, meglio articolata, cui veniva dato il numero 288 e assegnata per il parere referente alle commissioni Agricoltura e Sicurezza sociale.

Su di essa veniva istituito un gruppo di lavoro Consiglio-Giunta, ma soprattutto si procedeva non solo con le classiche "consultazioni" ma con ben tre incontri di approfondimento, svoltisi in aziende agricole, ai quali partecipavano esperti ed esponenti del mondo della formazione, dell'agricoltura e della sicurezza sociale. Al termine di tale complesso iter, il gruppo di lavoro predisponeva una nuova versione da sottoporre all'esame delle due Commissioni, la cui seduta – ultima possibile per la fine della legislatura - non poteva avere luogo per mancanza del numero legale.

I proponenti ne chiedevano quindi, a termini di regolamento, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, nella cui seduta veniva presentato in un testo "sostitutivo" (ai firmatari iniziali se ne aggiungevano altri, tra i quali il presidente del maggior gruppo di opposizione) che a sua volta veniva "sospeso" e "bilanciato" da un Ordine del giorno, approvato all'unanimità, che "impegna" le forze politiche a "recuperarlo", eventualmente migliorarlo e votarlo prima dell'estate 2005.

3. Pareri

Nell'anno 2004 la Commissione ha espresso un solo parere su atti di competenza della Giunta: si tratta del parere, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), sulle modalità per la presentazione delle istanze e i criteri di valutazione delle stesse per il riconoscimento dei distretti rurali, la cui definizione la legge assegna alla Giunta regionale, che deve però acquisire il parere della commissione consiliare competente. La Commissione ha espresso parere favorevole, con una raccomandazione.

2004

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
118		Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica <i>Licenziata dalla Commissione il 30 settembre 2004</i> Ritirata nella seduta del Cons. reg. del 5 ottobre 2004	Consigliere Roggiolani		1			
295	21 5.05.04	Disciplina dei distretti rurali <i>Approvata in Commissione il 18 marzo 2004</i>	G.R. Barbini	21 sostanziali 9 aggiuntivi 12 sostitutivi	3	4 Ass. cat. agr. 1 Ass. cat. artig. 1 Cam. Comm. 2 Ass. cat. comm. 2 Cooper.	si ²	Clausola valutativa Incontro Prov. Grosseto Raccomandaz. CAL accolte parzialmente e Incontro di studio
323	3 27.01.04	Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) <i>Approvata dalla Commissione il 20 gennaio 2004</i>	G.R. Franci	13 sostanziali 5 aggiuntivi 5 abrogativi 3 sostitutivi	2		si ²	Congiunto con Sesta Commissione

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

² Non formalizzato

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
324	2 27.01.04	Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari) Approvata dalla Commissione il 14 gennaio 2004	G.R. Barbini	(Solo drafting)	1			
326		Intervento finanziario straordinario in favore dei produttori di alberi di natale <i>Licenziata dalla Commissione il 21 ottobre 2004</i>	Consiglieri Forza Italia		3	4 Ass. cat. agr. 2 Cooper. 6 Ass. ambient. 2 Province 2 Com. montane 2 Ass. settore 1 Consorzio sett.		Voto negativo in aula 10.11.04
328	26 27.05.04	Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda <i>Approvata dalla Commissione il 12 febbraio 2004</i>	GR Barbini	1 formale	1			
334	27 28.05.04	Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) <i>Approvata in Commissione il 13 maggio 2004</i>	GR Barbini	5 sostanziali 2 sostitutivi 3 aggiuntivi	1			Parere CAL non accolto

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
359	40 2.08.04	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) <i>Approvata in Commissione il 22 luglio 2004</i>	GR Barbini	12 sostanziali 5 aggiuntivi 4 sostitutivi 3 abrogativi	1		si ²	Congiunto con I e VI Comm-Parere CAL parzialmente accolto
361	7 3.01.05	Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne <i>Approvata in Commissione il 16 dicembre 2004</i>	GR Barbini	48 sostanziali 24 aggiuntivi 17 sostitutivi 7 abrogativi 12 formali	4	4 Ass. cat. agr. 2 Cooper. 8 Ass. settore 2 Ass. Enti locali	si ²	Clausola valutativa Parere CAL sostanzialm. accolto
368	51 8.10.04	Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici <i>Approvata in Commissione il 30 settembre 2004</i>	Gruppo Forza Italia	5 sostanziali 2 aggiuntivi 3 sostitutivi	1			
369	64 16.11.04	Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale <i>Approvata in Commissione il 21 ottobre 2004</i>	GR Barbini	3 sostanziali 1 aggiuntivo 2 sostitutivo 2 formali	1	4 Ass. cat. agr. 2 Coop. 1 Ass. settore 6 Ass. amb. 1 Agenzia reg.		Clausola valutativa

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

² Non formalizzato

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
372	52 8.10.04	Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) <i>Approvata in Commissione il 30 settembre 2004</i>	GR Barbini		1			
381		La conservazione degli uccelli selvatici	Consiglieri Pasqui Parrini		1			Ritirata in data 19 ottobre 2004
390	77 27.12.04	Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) <i>Approvata in Commissione il 9 dicembre 2004</i>	GR Barbini	3 sostanziali 2 aggiuntivi 1 sostitutivo	2			Clausola valutativa Congiunto con Prima Commissione

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

2005

N. pdl	Diventat a legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	Soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
418	21 a.c. del 16.2.05	Modifiche alla legge 3/94 <i>Licenziata dalla Commissione il 3 febbraio 2005 con voto negativo</i>	Consiglieri Cocchi, Ghelli, Ciucchi, Parrini, Pasqui, Bussolotti, Lippi, Starnini, Valentini	4 sostanziali 3 sostitutivi 1 aggiuntivo	1	4 Ass. cat. agr. 2 Cooper. 10 Province 3 Ass.Enti Locali 11 Ass. venatorie 6 Ass. ambient. 10 Comand. pol. Prov.		
422	26 10.02.05	Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione <i>Approvata in Commissione il 27 gennaio 2005</i>	G.R. Barbini	6 sostanziali 4 aggiuntivi 1 sostitutivi 1 abrogativo	2			Parere CAL parzialmente accolto
424	20 a.c. del 16.02.05	Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue tongue") <i>Approvata dalla Commissione il 3 febbraio 2005</i>	G.R. Barbini	1 sostanziale sostitutivo	3			

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

Relazione del settore di assistenza generale alla III e V Commissione consiliare in materia di attività produttive, attività culturali e turismo

1. Studio delle attività e analisi degli emendamenti

Per ognuna delle proposte di legge trattate il settore si è attivato per acquisire gli strumenti informativi necessari per l'analisi degli emendamenti proposti. Quando gli emendamenti proposti dai Consiglieri, anche in sede di espressione di parere secondario sono stati esaminati ed accolti, il Settore ha provveduto ad inviare ai proponenti degli stessi il testo della Pdl in cui sono stati accolti.

Si è trattato di reperire gli atti citati che completano il quadro normativo di riferimento e di ottenere i documenti redatti in sede di concertazione o di consultazioni. Questo supporto informativo ha contribuito a chiarire gli effetti che si collegano alle proposte di legge.

Inoltre si può evidenziare che le proposte di legge esaminate sono state 25, di cui 18 di iniziativa di Giunta, e 7 di iniziativa consiliare.

In riferimento alla proposta di legge n. 290 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti" l'esame si è articolato in quattro sedute di Commissione; sono stati organizzati, incontri preparatori, si sono formati gruppi di lavoro ed indette consultazioni con 31 organismi convocati. Le consultazioni si sono svolte in due riprese temporali differenti, perché il testo iniziale è stato completamente riformulato dal gruppo tecnico, per alleggerirlo di tutte quelle norme destinate al regolamento di attuazione, che successivamente la Commissione ha approvato (apportando emendamenti, scaturiti anche da audizioni svoltesi) approvato, tra gli altri emendamenti alla proposta di legge, anche l'inserimento di una clausola valutativa.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 407 "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro" l'esame si è protratto per quattro sedute, durante le quali il testo della legge è stato esaminato congiuntamente alle proposte di legge n. 435 - il cui testo è confluito nella proposta di legge 407 - e proposta di legge .409 (entrambe di argomento affine) e la proposta di regolamento n. 21, il quale è stato approvato con l'introduzione di sedici emendamenti;

inoltre sono state indette consultazioni con 62 organismi convocati per raccogliere pareri su questi quattro provvedimenti.

La proposta di legge n. 417 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" è stata esaminata in tre sedute, anche congiuntamente alla proposta di legge n. 388 successivamente ritirata, perché già ricompresa nel "Codice...". Provvedimento assai corposo ed a lungo dibattuto, licenziato con più di sessanta emendamenti, emersi anche da consultazioni indette con la convocazione di 39 organismi. In ultimo, è anche stata votata una proposta di risoluzione collegata.

La proposta di legge n. 353 "Disposizioni regionali in materia di libere professioni". diventata l.r. n. 50 del 28 settembre 2004.

La materia delle professioni ha assunto, dopo la riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, un particolare rilievo politico strategico. Il rapporto con questo peculiare e qualificato spaccato della economia rappresenta indubbiamente un momento significativo della azione della Regione Toscana che, ancor prima della riforma costituzionale, si era posta l'obiettivo di favorire l'integrazione del mondo delle professioni con gli altri settori economici.

La novità che assegna, per la prima volta alla normazione concorrente delle Regioni la materia delle professioni è rilevantissima ed introduce le Regioni in un settore dove tale livello territoriale di riferimento non ha mai trovato spazi operativi, neanche nella organizzazione territoriale degli Ordini e Collegi.

La riforma costituzionale operata con la legge n. 3/2001, che segue e da concretezza alla riforma relativa alla "forma di Governo" regionale già realizzata con la legge Costituzionale n. 1/99, ha inteso infatti realizzare una forma di federalismo, tramite l'attribuzione alle autonomie territoriali di più ampi poteri legislativi ed amministrativi rispetto quelli previsti dal vecchio testo dell'art. 117 della Costituzione

Con le nuove competenze lo Stato è titolare del potere di intervento finalizzato alla definizione dei principi fondamentali in materia, mentre le Regioni sono – in coerenza di tali principi – titolari del potere normativo di dettaglio. Ne consegue che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei tratti di disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario. Rientrano pertanto

nell'ambito delle competenze statali i tratti concernenti l'individuazione delle diverse professioni, dei loro contenuti (rilevanti anche ai fini di definire le fattispecie di esercizio abusivo della professione), e i titoli richiesti per l'accesso alle attività professionali.

Sono invece di competenza regionale i profili organizzatori di tali principi anche attraverso discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello dei principi fondamentali.

La legislatura attuale ha infatti sicuramente tra i suoi impegni prioritari quello di varare finalmente una riforma di grande rilievo per la società italiana, nella quale le attività professionali hanno certamente un ruolo di primo piano, portatrici come sono di valori e di servizi essenziali per lo sviluppo della società moderna.

È infatti molto sentita l'esigenza di modernizzare l'ordinamento delle professioni intellettuali, liberandole dai vincoli corporativi ma salvaguardandone sia le funzioni di interesse generale, sia le attribuzioni di interesse pubblico in senso stretto, (proprie di alcune di esse), avendo ben chiaro il principio che la tutela degli interessi degli utenti si realizza nell'ambito del libero mercato, sulla base di regole e di parametri assolutamente diversi rispetto a quelli propri del sistema delle imprese. Le Regioni condividono tale impostazione che va dunque calata entro il sistema istituzionale nuovo determinato dalla riforma costituzionale.

Le Regioni, sotto la guida della Toscana, hanno elaborato un proprio testo di riforma completa, sia delle professioni ordinistiche che di quelle non regolamentate. Sempre sotto il profilo istituzionale si è proceduto ad un confronto delle Regioni con il CNEL con riferimento alle professioni non regolamentate. E' utile ricordare che il CNEL, nell'assenza totale di ogni diversa forma di riconoscimento, ha svolto per queste professioni l'unica forma di loro aggregazione consistente in una sorta di registrazione cui ha sempre adempiuto.

Dalla piena coscienza della situazione istituzionale discendono conseguenze generali operative che dividono idealmente il campo in due settori distinti, seppur comunicanti. Il primo, quello delle professioni regolamentate, in cui vi è una indubbia esigenza di rinnovamento e di determinazione di un livello organizzativo degli ordini correlativo al ruolo che le Regioni hanno assunto in materia; il secondo, quello delle professioni non regolamentate, in cui emerge con chiarezza l'esigenza di creare un positivo raccordo con le competenze in materia di formazione

professionale e nel cui modello organizzativo la Regione può ipotizzare scelte organizzative del tutto originali e fortemente sganciate dalle esperienze del sistema ordinistico.

Per le professioni ordinistiche il raccordo con la Regione è pienamente attivato, così come lo svolgimento del protocollo sottoscritto dal Presidente Martini secondo il quale si è proceduto alla organizzazione dei relativi tavoli tecnici .

Per le professioni non regolamentate, non è mai esistita alcuna forma di rapporto con la Regione; ne consegue l'esigenza di un maggiore raccordo tra le competenze regionali in materia di professioni e quelle della formazione. Che potrebbe consentire di affrontare tutte le problematiche con la maggiore ampiezza possibile.

Le competenze della Regione in materia di professioni non regolamentate sono in questa materia il fulcro essenziale intorno a cui organizzare il complesso mondo associativo; non sfugge infatti l'enorme "valore aggiunto" che tale nuova competenza consente di collegare alle attività formative della Regione, ossia la possibilità di riconoscere in modo "qualificante" e funzionale al mercato, attività professionali altrimenti prive di un tale nuovo significato. Il profilo delle professioni, innervato su quello della formazione, consentirà sviluppi interessantissimi ed imprevedibili dei due settori a tutto vantaggio delle politiche occupazionali della Regione

In questa prospettiva il Dipartimento della Formazione è stato invitato a partecipare ai lavori del convegno-incontro che la Regione ha tenuto con le associazioni non riconosciute.

Nel complesso quadro appena descritto si colloca la proposta regionale, il cui contenuto è volutamente "ridotto", rispetto alle potenzialità possibili. E' tuttavia sufficientemente ampio per costituire – primo in Italia – un precedente organizzatorio innovativo sia in tema di professioni ordinistiche che di associazioni professionali.

La legge definisce, in armonia con i principi fondamentali dello Stato in materia di professioni ed in coerenza con la normativa comunitaria, in attuazione della Legge Costituzionale 3/2001, le modalità di raccordo strutturale tra le Professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzione di Ordini o Collegi, le Associazioni professionali e la Regione. La legge definisce altresì le modalità di costituzione dei coordinamenti Regionali delle professioni, di

riconoscimento delle Associazioni professionali ai soli fini della partecipazione alla Commissione e le modalità di istituzione della Commissione regionale delle professioni.

Tutto ciò in un quadro in cui la Regione Toscana riconosce il ruolo economico e sociale delle professioni intellettuali in quanto rispondenti a esigenze di pubblico interesse e ne valorizza l'ordinamento autonomo come strumento di garanzia dei contenuti etico deontologici e della qualità dell'esercizio professionale degli iscritti.

Ai fini della presente legge per professioni intellettuali organizzate in Ordini o Collegi si intendono quelle costituite all'entrata in vigore della presente legge per le quali è richiesta l'iscrizione in albi, previo superamento di un esame di Stato e il possesso dei requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria. La relativa disciplina è determinata sulla base della normativa vigente, secondo i principi dei singoli ordinamenti.

Le disposizioni più rilevanti riguardano il coordinamento degli Ordini e Collegi attraverso appunto la costituzione dei Coordinamenti che si rifanno a quello spazio operativo organizzatorio, che la giurisprudenza ha ritenuto di spettanza regionale. In una prima bozza si era parlato espressamente di "Federazioni" regionali; tale termine è stato mutato in coordinamento al fine primario di sottolinearne l'iniziativa "dal basso" da parte di Ordini e Collegi, ed al fine di evitare, nei limiti del possibile, interferenza con quelle definizioni di ordini che già prevedono "federazioni" regionali.

Si prevede con chiarezza che tali coordinamenti nascono dal basso e sono finanziati esclusivamente con le risorse del mondo professionale, senza alcun onere per la Regione.

All'interno del piano regionale della formazione, senza risorse aggiuntive, sono previste possibili iniziative che possono riguardare il mondo professionale. Si tratta di una apertura significativa le cui condizioni operative ed effettive sono rimandate al Piano di indirizzo generale integrato.

Si dispone inoltre l'istituzione della Commissione regionale delle professioni e delle Associazioni professionali quale "luogo" in cui realizzare l'incontro tra la Regione e le Professioni e tra le professioni tra loro. Si tratta di un importante momento istituzionale che consolida il lavoro già intrapreso e realizzato con i protocolli d'intesa tra la Regione con gli Ordini e con le Associazioni professionali.

Ovviamente il ruolo partecipativo svolto dai coordinamenti regionali anche attraverso la Commissione previsto dalla presente legge è destinato ad essere ulteriormente precisato nelle normative di settore; tale previsione non incide nei procedimenti già disciplinati da disposizioni regionali ed in particolare ove le singole leggi di settore abbiano specificamente previsto modalità di raccordo operative diverse. In questi casi le norme in esame cedono alla specificità delle norme particolari, avendo il fine di assicurare il dato di fondo comune per le modalità partecipative generali.

La Commissione è realizzata nell'ambito della struttura esistente della Regione e non ha dunque alcun costo aggiuntivo di nessun tipo – né strutturale, né operativo.

Si conferisce alle sole associazioni professionali riconosciute dalla Regione, ed alle articolazioni regionali di associazioni nazionali dotate di personalità giuridica, la possibilità di individuare nove loro rappresentanti nella Commissione regionale delle professioni. Il riconoscimento della personalità giuridica di tali associazioni, ai sensi della presente legge, rileva esclusivamente ai fini della partecipazione alla Commissione delle stesse associazioni. In particolare il riconoscimento non ha il fine di "abilitare" le attività delle associazioni (merito delle attività), e non può, in nessun modo, essere concesso a quelle associazioni che dichiarino di operare su materie che le leggi istitutive attribuiscono alla competenza di Ordini e Collegi professionali.

Con la proposta di legge n. 363 dal titolo " Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.)" è stata modificata la legge regionale 42/2000, con la quale la Toscana, prima fra le regioni italiane ha rivisitato l'intero corpus delle preesistenti normative regionali del settore, alla luce delle innovazioni contenute nelle leggi Bassanini.

In considerazione delle richieste di modifiche della disciplina vigente presentate durante degli anni, tenendo conto della normativa statale che è stata emanata e della riforma del titolo V della Costituzione in base alla quale la materia del turismo è di competenza esclusiva delle Regioni, è stata predisposta la proposta di legge n. 363.

È stato costituito un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale per valutarne l'applicazione tecnico-giuridica delle modifiche proposte composto da rappresentanti dell'Area di assistenza giuridico-legislativa e di

assistenza alla Quinta Commissione del Consiglio, dell'Area attività legislative e giuridiche della Giunta, dell'Area sistema regionale di prevenzione collettiva e del Settore turismo.

Il provvedimento è stato seguito da un gruppo di lavoro consiliare ed è stato esaminato in sede referente congiunta dalla Prima e dalla Quinta Commissione, sono state svolte in due intere giornate le consultazioni, durante le quali sono stati consultati 43 tra enti, organismi ed associazioni; le Commissioni hanno esaminato il provvedimento nel corso di due sedute.

Gli aspetti salienti della proposta di legge n. 363 riguardano:

- la conferma del ruolo fondamentale degli enti locali, ciascuno dei quali attua specifici interventi, con la collaborazione delle APT, nell'ambito della programmazione, del controllo e della promozione nell'ambito turistico;
- il proseguimento nell'opera di semplificazione rispetto ai procedimenti amministrativi autorizzatori, per le imprese;
- l'inserimento nel T.U. della disciplina sui requisiti igienico sanitari delle strutture ricettive, per completare l'unificazione iniziata nel 2000;
- la possibilità di modificare la disciplina relativa alle CAV (case appartamenti vacanze), rendendo più proficuo il patrimonio delle "seconde case";
- il rafforzamento della qualificazione dell'offerta turistica e degli operatori turistici; infine con il ripristino del cartellino di riconoscimento regionale per le professioni turistiche si otterrà uniformità e maggiore visibilità a tutela degli utenti.

In merito ai pareri secondari si evidenzia che il Settore si è attivato per sollecitare le commissioni incaricate di esprimere tale parere prima di porre all'ordine del giorno la proposta di legge in questione, proprio allo scopo di tenere conto degli eventuali emendamenti suggeriti anche dai componenti delle altre commissioni. Analoga procedura è stata seguita nei confronti del CAL per i pareri di sua competenza.

I testi finali, ivi compresi quelli non segnalati perché non sono stati oggetto di emendamenti sostanziali formalizzati, hanno comunque riportato le correzioni necessarie per migliorare la qualità formale del testo in aderenza alle regole di tecnica legislativa inserite nel manuale "Regole e suggerimenti per la redazione di testi normativi"

2. Parere preventivo delle Commissioni su atti della Giunta e parere preventivo delle Commissioni sui regolamenti della Giunta.

Nella legislazione fino ad oggi prodotta e riferita alle materie di competenza della Commissione "Attività Produttive" e della Commissione "Attività culturali e turismo", non sono previsti pareri preventivi sugli atti che la Giunta è autorizzata ad emanare sulla base di leggi o regolamenti regionali. Pertanto, non essendo previsti tali pareri che consentirebbero alla Commissione di inserirsi nei processi decisionali della Giunta, i commissari esercitano le loro prerogative politiche e le loro funzioni di controllo o di verifica dell'operato della Giunta attraverso gli strumenti dell'interrogazione, degli ordini del giorno, della interpellanza e dell'inchiesta consiliare nelle forme stabilite dal Regolamento.

E' ritenuta prassi costante delle commissioni esaminare, insieme alla proposta di legge avanzata dalla Giunta, le proposte di legge di iniziativa consiliare collegate o collegabili per affinità degli argomenti trattati e che costituiscono l'oggetto delle proposte di legge presentate dalla Giunta.

TERZA COMMISSIONE 2004

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
223	2 03/01/05	Regolamentazione delle discipline Bio-Naturali <i>Approvata in Commissione il 16 dicembre 2004</i>	Roggiolani, Gelli, Barbagli, Fossati.	14 sostanziali 8 sostitutivo 6 aggiuntivo 1 formale 1 Testo sostitutivo Approvato testo unificato con p.d.l. 411	3	n. 42	si	In congiunta 4^-5^ C. Per l'abstract vedi relazione 4^ Comm.
266	63 15/11/04	Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. <i>Approvata in Commissione il 28 ottobre 2004</i>	GR Ass. Zoppi	4 Formali 2 Sostanziali 2 sostitutivi	3	n. 12	si	Congiunta 1^, 4^ e 5^ Per l'abstract vedi relazione 4^ Comm.
268	28 31/05/04	Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing <i>Approvata in Commissione il 20 maggio 2004</i>	GR Ass. Rossi	10 Formali 29 Sostanziali 8 aggiuntivi 16 sostitutivi 5 abrogativi	3	n. 15	si	Congiunta 4^ C. Per l'abstract vedi Relazione 4^Comm. clausula valutativa

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
290	19 24/03/04	Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. <i>Approvata in Commissione il 4 marzo 2004</i>	G R Ass. Cenni	2 Sostanziali abrogativi 2 sostitutivi aggiuntivi formali	4	16 e 15	si	Consultazioni 14/10/03 e su nuovo testo il 28/01/04 Clausola valutativa PdReg collegato
300	38 27/07/04	Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. <i>Approvata in Commissione il 30 giugno 2004</i>	GR Ass.ri Cenni Brenna Rossi	26 Sostanziali 8 sostitutivi 18 aggiuntivi 2 Formali	4	n. 69	si	Congiunta 4 [^] C Per l'abstract vedi Relazione 4 [^] Comm
318	4 27/01/04	Modifiche all'art 15 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 78 (testo unico in materia di cave, torbiere miniere, recupero di aree escavate e utilizzo di residui recuperabili) <i>Approvata in Commissione il 15 gennaio 2004</i>	GR Ass.Conti	1 Sostanziale 1 sostitutivo	2	no	no	

¹Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
327	5 27/01/94	Determinazione contributo previsto dalla l. 9/12/1986, n. 896 (Disciplina ricerca e coltivazione risorse geotermiche) dovuto ai comuni e alla regione per produzione energia elettrica da risorse geotermiche.... <i>Approvata in Commissione il 14 gennaio 2004</i>	Consiglieri Bussolotti Lippi	Titolo modificato 3 Sostanziali 2 sostitutivi 1 aggiuntivo	1	no	no	Congiunta 6 [^] Comm. Per l'abstract vedi Relazione 6 [^] Comm.
353	50 28/09/04	Disposizioni in materia di libere professioni. <i>Approvata in Commissione il 22 luglio 2004</i>	Ass. Guidi	3 Sostanziali 2 sostitutivi 1 aggiuntivo Titolo modificato	2	2	no	Congiunta 1 [^] C.
411	2 03/01/05	Rete regionale benessere e marchio collettivo. <i>Approvata in Commissione il 16 dicembre 2004</i>	Consigliere Roggiolani	Approvato testo unificato con pdl 223	2		si	Congiunta 4 [^] C. Per l'abstract vedi relazione 4 [^] Comm.

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

QUINTA COMMISSIONE 2004

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
266	63 15.11.04	Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. <i>Approvata in Commissione il 28 ottobre 2004</i>	GR Ass. Zoppi	4 Formali 2 Sostanziali 2 sostitutivi	3	12	si	Congiunta 1 [^] , 4 [^] e 5 [^] Per l'abstract vedi relazione 4 [^] Comm.
317	6 27.1.04	Modifiche alla l.r. 28 Marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana). <i>Approvata in Commissione il 15 gennaio 2004</i>	GR Ass. Zoppi	2 Sostanziali	1	0		
386	78 27.12.04	Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico. <i>Approvata in Commissione il 16 dicembre 2004</i>	GR Ass. Zoppi	2 Sostanziali	1	0		
396	66 22.12.04	Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale. <i>Approvata in Commissione il 18 novembre 2004</i>	GR Ass. Benesperi	?	1	0		

¹ Non sono stati considerati gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
397	6 03.01.05	Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana. <i>Approvata in Commissione il 16 dicembre 2004</i>	GR Ass. Zoppi	2 sostanziali: 1 aggiuntivo 1 abrogativo	1	0		
296	-	Istituzione delle Agenzie per le attività di informazione del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Abrogazione articolo 7 comma 6 della legge regionale 25 giugno 2002 n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni). <i>Approvata in Commissione il 9 dicembre 2004</i>	Consiglieri Nencini, Cecchetti, Provenzali, Banchi, D'Angelis, Luvisotti		17	12 soggetti nel corso di 3 audizioni all'interno di sedute di Commissione		

¹ Non sono stati considerati gli emendamenti di drafting

TERZA COMMISSIONE 2005

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
387	39 24/02/05	Disposizioni in materia di energia. <i>Approvata in Commissione il 10 febbraio 2005</i>	GR Ass. Franci	Difficilmente valutabili (è stata redatta una nuova stesura). Maxiemendamento.	3	51	Si Non formali z-zati	Congiunta 6 [^] C. Per l'abstract vedi relazione 6 [^] C. Incontri preparatori
407	20 01/02/05	Modifiche della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. <i>Approvata in Commissione il 20 gennaio 2005</i>	GR Ass. Benesperì	no	4	62	no	Collegata a Pdl 435, 409, e PdReg 21 (16 emendam.)
416	18 31/01/05	Disciplina del settore fieristico. <i>Approvata in Commissione il 20 gennaio 2005</i>	G R Ass. Cenni	2 Sostanziali 2 Sostitutivi 2 Formali	2	14	no	
417	28 07/02/05	Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti. <i>Approvata dalla Commissione il 31 gennaio 2005</i>	G R Ass. Cenni	61 Sostanziali 24 sostitutivi 37 aggiuntivi 3 Formali	3	39	no	Proposta di risoluzione Collegata con Pdl 388 (rirtirata)

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Diventata legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
421		Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana. <i>Approvata in Commissione il 10 febbraio 2005</i>	Consiglieri D'Angelis e Parrini	Testo sostitutivo (unificato con pdl 434)	1	no	si	.
431	21 01/02/05	Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali). <i>Approvata in Commissione il 20 gennaio 2005</i>	GR Ass.ri Cenni, Brenna	5 Formali	1	no	no	
434	37 23/02/05	Disposizioni per lo sviluppo del commercio equo e solidale <i>Approvata in Commissione il 10 febbraio 2005</i>	Consiglieri Giovannini, Annunziata, Cecchetti, Cocchi, Fossati, Fragai, Giorgi, Pasqui, Valentini	Testo sostitutivo che ha assorbito anche la Pdl 421	1	no	no	.

¹ Non sono stati ricompresi gli emendamenti di drafting

QUINTA COMMISSIONE 2005

N. pdl	Diventa ta legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
363	14 17.1.05	Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). <i>Approvata in Commissione il 10 gennaio 2005</i>	GR Ass. Cenni	13 sostanziali: 8 aggiuntivi 1 sostitutivo 4 abrogativi	3	43		
398	8 26.1.05	Norme sul sistema regionale dei beni culturali. <i>Approvata in Commissione il 20 gennaio 2005</i>	GR Ass. Zoppi	2 sostanziali	3	0		
415	33 18.2.05	Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana. <i>Approvata in Commissione il 10 febbraio 2005</i>	GR Ass. Zoppi	4 sostanziali	2	15		
433	27 A.C. 17.2.05	Modifiche alla legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozioni della cultura e della pratica delle attività motorie). <i>Approvata in Commissione il 10 febbraio 2005</i>	GR Ass. Zoppi	1 abrogativo	3			

¹ Non sono stati considerati gli emendamenti di drafting

Relazione del settore di assistenza generale alla IV Commissione consiliare in materia di sanità

Premessa:

Nell'anno 2004 la Quarta Commissione ha licenziato con parere positivo per l'approvazione del Consiglio regionale diciotto proposte di legge:

- legge regionale 19/04/04 n. 23 (Contributi finanziari per interventi di controllo dei culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi)
- legge regionale 03/01/05 n. 2 (Regolamentazione delle discipline del benessere e bio-naturali)
- legge regionale 15/11/04 n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)
- legge regionale 31/05/04 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing)
- legge regionale 03/08/04 n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze").
- legge regionale 27/07/04 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
- legge regionale 09/02/04 n. 10 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995 n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo").
- legge regionale 31/05/04 n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.)
- legge regionale 21/04/04 n. 24 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica").
- legge regionale 30/06/04 n. 31 (Disposizioni attuative dell'art. 3, comma 121 della legge 24.12.2003 n. 350 "Legge finanziaria 2004" in materia di contenzioso concernente l'invalidità civile e modifiche dell'art. 14 della legge regionale 26.11.1998, n. 85 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti

amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal d.lgs. 31.3.1998, n. 112”).

- legge regionale 22/10/04 n. 57 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale - Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72”).
- legge regionale 22/10/04 n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 “Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale” in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative”).
- legge regionale 22/10/04 n. 58 (Modifica alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 “Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento” modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34”).
- legge regionale 15/2005 A.C. (Disciplina del servizio sanitario regionale)
- legge regionale 16/11/04 n. 65 (Modifiche all'articolo 5 ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”).
- Legge regionale 19/2005 A.C. (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
- Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
- legge regionale 21/2/2005 n. 21 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”)

In generale le proposte di legge affidate al parere referente della quarta commissione, anche se congiuntamente con altre commissioni, hanno subito modificazioni sia formali (drafting) che sostanziali; sono pochissimi i casi di modifiche esclusivamente formali.

Questo crescere nell'ultimo anno di legislatura di un attento lavoro, che ha avuto come risultato l'introduzione di modifiche sostanziali nei testi, è spiegabile con il contestuale accrescimento delle conoscenze delle politiche del settore di competenza da parte dei commissari, che spesso ha significato fare svolgere alla commissione funzioni istruttorie ex ante

sulle proposte, cui è stato fatto fronte tramite l'utilizzo delle consultazioni e delle audizioni e chiedendo agli uffici di assistenza di predisporre gli atti e documenti necessari e di tradurre le proposte in emendamenti. Ciò è stato possibile, anche raggiungendo i risultati apprezzabili dall'esame delle norme modificate, per la positiva collaborazione tra i funzionari degli uffici di assistenza (segreterie ed ufficio legislativo) del Consiglio e quelli della Giunta regionale (costituzione dei gruppi di lavoro) pur non sottovalutando il ruolo politico attivo dei commissari.

Si citano come emblematiche la proposta 268 concernente le attività di estetica e piercing, poi divenuta legge regionale 28/2004, la proposta di legge 294 concernente la costituzione delle aziende pubbliche dei servizi alla persona, poi divenuta legge regionale 43/2004; in entrambe le modifiche apportate sono tali da innovare quasi tutti gli istituti previsti. Nello specifico, per quanto attiene alla legge regionale 28/2004, le modifiche apportate hanno riguardato l'introduzione delle norme relative ad un insieme di divieti di azioni volte a tutelare la salute, in particolare la salute dei bambini

Dello stesso genere risultano le modifiche introdotte alla proposta di legge 266, poi legge regionale 63/2004, concernente le norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, dalle commissioni congiunte quarta e prima; in particolare è stata introdotta la disposizione relativa al divieto di trattamenti sanitari per cambiare identità sessuale sui minori di diciotto anni (articolo 7, comma 5 della legge vigente)

La proposta di legge 169, poi divenuta legge regionale 23/2004 relativa ai contributi finanziari per interventi di controllo dei culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi, e la proposta di legge n. 223 di regolamentazione delle discipline del benessere e bionaturali, poi divenuta legge regionale 2/2005, rappresentano quelle non numerose proposte di leggi di iniziativa consiliare andate a buon fine. Le due proposte di legge sono state "pesantemente" rielaborate, sia per il profilo giuridico formale che per quello sostanziale, dagli uffici, segreteria generale e legislativo, nell'ambito di una ormai consueta collaborazione. Le modifiche sostanziali rappresentano i risultati dei dibattiti avvenuti durante i lavori delle commissioni referenti congiunte.

In relazione alla proposta di legge n. 338, divenuta legge regionale 29/2004, concernente l'affidamento, la conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, si segnalano le modifiche

apportate in tema di rispetto della volontà del defunto per l'affidamento dell'urna cineraria.

Sono da segnalare, altresì, le modifiche apportate alla proposta di legge 339, poi divenuta legge regionale 24/2004 concernete l'igiene e la sanità pubblica. Le modifiche introdotte hanno riguardato aspetti rilevanti sotto il profilo giuridico – sostanziale (trattasi della individuazione di misure alternative al libretto di idoneità sanitarie per i soggetti che trattano alimenti in coerenza con quanto indicato da disposizioni comunitarie) che hanno permesso di difendere con esito positivo la legge in sede di giudizio costituzionale.

Provvedimenti di fine legislatura:

- la proposta di legge regionale 392, di riordino del sistema sanitario toscano, attualmente n. 5 A.C., sottoposta ad un percorso aggravato di consultazioni, è stata conseguentemente modificata e significativamente per le parti attinenti alla scelta del percorso di assistenza sanitaria, all'appropriatezza, al ruolo degli enti locali, alle forme di concertazione con i soggetti sociali e per le parti relative alla valorizzazione del personale addetto alle cure sanitarie ed alle prestazioni di assistenza sociale;
- la proposta di legge regionale 404, di riordino del sistema sociale, attualmente atti? del Consiglio, nel testo vigente contiene interi articoli non presenti nel testo originario, approvato dalla Giunta regionale, riguardanti i consultori, la salute mentale, le tossicodipendenze; il testo attuale contiene altresì forme innovative di sperimentazioni di servizi sociali inserite a seguito del dibattito durante i lavori della commissione; ulteriori modifiche hanno riguardato l'allargamento dei soggetti referenti negli organi consultivi del Consiglio e della Giunta regionale in materia sociale nell'intento di elevare la qualità della partecipazione alle scelte di politica sociale.

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
169	23 19/04/04	Contributi finanziari per interventi di controllo dei culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi	Cons. D'Angelis, Gelli, Parrini	27 13 formale 14 sostanziali 4 aggiuntivi 6 sostitutivi 4 abrogativo	3	no		
223-411	2 03/01/05	Regolamentazione delle discipline del benessere e bio-naturali	Cons. Roggiolani	15 1 formale 14 sostanziali 6 aggiuntivi 8 sostitutivi	3	n. 42		
266	63 15/11/04	Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere	Ass. Zoppi	6 4 formale 2 sostanziali 2 sostitutivi	3	n. 12	si	
268	28 31/05/04	Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing	Ass. Rossi	39 10 formale 29 sostanziali 8 aggiuntivi 16 sostitutivi 5 abrogativo	7	n. 15	si	

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
294	43 03/08/04	Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".	Ass. Passaleva	61 8 formale 53 sostanziali 19 aggiuntivi 33 sostitutivi 1 abrogativo	4	n. 146		
300	38 27/07/04	Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali	Ass. Brenna, Cenni, Rossi	28 2 formale 26 sostanziali 18 aggiuntivi 8 sostitutivi	4	n. 69		
329	10 09/02/04	Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995 n. 43 (Norme per le gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).	Ass. Rossi	1 1 formale	1	no		
338	29 31/05/04	Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.	Ass. Rossi	14 1 formale 13 sostanziali 4 aggiuntivi 5 sostitutivi 4 abrogativi		Nessuna consultazione		

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
339	24 21/04/04	Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).	Ass. Rossi	Nessuno	1	no		
349	31 30/06/04	Azioni attuative dell'art. 3, c. 121 della L. 24.12.2003 n. 350 (Legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l'invalidità civile e modifiche dell'art. 14 della LR 26.11.1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal d.lgs. 31.3.1998, n. 112).	Presidente Martini	7 5 formale 2 sostanziali 2 aggiuntivi	1	no		
365	57 22/10/04	Modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale - Modifica all'art. 9 della Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).	Ass. Passaleva	3 3 formale 1 sostanziali 1 aggiuntivi	2	no		

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
366	56 22/10/04	Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative.	Ass. Rossi	2 2 formale	3	n. 28 (audizioni)		
373	58 22/10/04	Modifica alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34.	Ass. Rossi	3 2 formale 1 sostanziali 1 sostitutivi	2	n. 7 (audizioni)		
392	15 A.C. 2005	Disciplina del servizio sanitario regionale	Ass. Rossi	152 61 aggiuntivi 38 sostitutivi 53 abrogativi	7	202	no	
394	65. 16/11/04	Modifiche all'articolo 5 ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).	Ass. Passaleva	1 1 sostanziali 1 aggiuntivi	4	Nessuna consultazione		
404	19 A.C. 2005	Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	Ass. Passaleva	87 47 aggiuntivi 21 sostitutivi 2 abrogativi	4	173	no	

N. pdl	Diventata legge	OGGETTO	Iniziativa	Emendamenti	Sedute	soggetti consultati	Gruppi di lavoro	NOTE
410		Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana	Ass. Franci	126 77 formali 49 sostanziali 17 aggiuntivi 31 sostitutivi 1 abrogativo	2	n. 22 soggetti consultati	no	
431	21 1/2/2005	Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)	Ass. Cenni, Brenna	4 4 formali	1	Nessuna consultazione	no	

Relazione del settore di assistenza generale alla VI Commissione consiliare in materia di territorio e ambiente

1. Premessa

La Sesta Commissione consiliare, competente in materia di territorio e ambiente, nel corso del 2004 ha esaminato e approvato 7 proposte di legge e nei primi mesi del 2005, coincidenti con la fine della legislatura, ha licenziato 5 proposte di legge. *(Una sintetica descrizione è riportata nella tabella allegata)*

I provvedimenti legislativi, esaminati e inviati in aula, sono i seguenti:

1. Proposta di legge 323 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Parere referente congiunto con la Seconda Commissione
Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)
2. Proposta di legge 327 (d'iniziativa consiliare)
Parere referente congiunto con la Terza Commissione
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)
3. Proposta di legge 346 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Norme per il governo del territorio
4. Proposta di legge 359 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Parere referente congiunto con la Prima e la Seconda Commissione
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
5. Proposta di legge 377 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria
6. Proposta di legge 383 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

7. Proposta di legge 384 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
8. Proposta di legge 387 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Parere referente congiunto con la Terza Commissione
Disposizioni in materia di energia
9. Proposta di legge 399 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Parere referente congiunto con la Prima Commissione
Costituzione del Consorzio "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA"
10. Proposta di legge 410 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Parere referente congiunto con la Quarta Commissione

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

11. Proposta di legge 413 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)
12. Proposta di legge 437 (d'iniziativa della Giunta regionale)
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico)

Per cinque proposte di legge (nn. 346 - 377 - 387 - 399 - 410) si sono svolte le consultazioni con le categorie economiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori/utenti, gli organismi rappresentativi degli enti locali e altri soggetti a vario titolo interessati.

Tutti i provvedimenti sono stati "riscritti" sotto il profilo della conformità al manuale delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" e, più in generale, per tutti gli aspetti che attengono alla buona redazione delle leggi.

A tale proposito va segnalato che la correzione degli errori di tecnica redazionale è avvenuta sempre "d'ufficio" e in collaborazione con l'area di assistenza legislativa.

Infine è necessario segnalare che per l'analisi di alcuni provvedimenti particolarmente complessi (nn. 346 e 387) risulta difficile quantificare le modifiche, sostanziali e formali, che hanno riguardato quasi tutto l'articolato.

2 - Proposte di legge

Per le proposte di legge più significative, si ritiene opportuno individuare sinteticamente i passaggi procedurali più rilevanti al fine di un'analisi ragionata.

Proposta di legge 327: Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)

La proposta di legge è stata assegnata congiuntamente alla Terza e alla Sesta Commissione consiliare per l'espressione del parere referente ed è d'iniziativa consiliare.

E' opportuno ricordare che la predisposizione del provvedimento è stata la conclusione di un percorso di approfondimento che, nel 2003, la Sesta Commissione ha voluto svolgere sulle modalità di utilizzo dell'energia geotermica in Toscana.

E' altresì rilevante osservare che durante le audizioni - a cui hanno partecipato tutti i soggetti istituzionali, i rappresentanti delle categorie economiche, le associazioni ambientaliste e dei consumatori/utenti, i comitati locali dei cittadini, gli esperti in ambito universitario, del CNR, delle Aziende USL e dell'ARPAT - sono emerse problematiche importanti sotto il profilo socio-sanitario, economico e ambientale conseguenti allo sfruttamento dell'energia geotermica.

A seguito delle conclusioni di tale iniziativa di approfondimento conoscitivo della Commissione e delle informazioni presentate dall'Assessore all'ambiente, Tommaso Franci, in una comunicazione al Consiglio regionale, nel settembre 2003 sono stati approvati dall'aula consiliare due ordini del giorno, il primo dei quali, tra l'altro, impegnava la Giunta regionale a

presentare una proposta di legge relativa al raddoppio del benefit per i comuni sede di attività geotermica.

Gli indirizzi dell'ordine del giorno sono stati raccolti e rielaborati nella proposta di legge 327, presentata da consiglieri della maggioranza; proposta che ha subito modifiche sostanziali durante l'esame in seduta congiunta.

Infatti nel nuovo testo approvato è stato stabilito il raddoppio del contributo dovuto da ENEL ai comuni delle aree geotermiche e l'obbligo della messa in sicurezza delle aree minerarie da parte delle aziende anche dopo la scadenza della concessione, con la previsione di pagamento dei danni in caso di inadempienza.

Proposta di legge 346: *Norme per il governo del territorio.*

La proposta di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, costituisce un testo unico che ha l'obiettivo di portare a coerenza le diverse norme che direttamente e tradizionalmente attengono all'urbanistica e al territorio.

Gli aspetti disciplinati vanno dal recupero del patrimonio edilizio esistente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone a prevalente funzione agricola, dalla normativa edilizia alla disciplina paesaggistica, dall'edilizia residenziale o produttiva di iniziativa pubblica al commercio, dalla mobilità alla gestione dei tempi, ai porti e approdi turistici.

E' rilevante sottolineare che il provvedimento affronta il tema importante della disciplina paesaggistica e assume i contenuti delle nuove disposizioni comunitarie in ordine alla valutazione integrata degli atti strategici.

Come si evince dai dati riportati nel prospetto, la proposta di legge ha registrato un considerevole numero di emendamenti aggiuntivi, sostitutivi, abrogativi e formali, che sono stati apportati a seguito delle osservazioni emerse durante le consultazioni o pervenute successivamente.

L'analisi di tali osservazioni è stata approfondita dal gruppo di lavoro tecnico della Giunta e del Consiglio regionale che ha riformulato molti articoli anche in base alle proposte emendative conseguenti al dibattito in Commissione.

Infine è opportuno ricordare che, nell'ambito del rafforzamento delle funzioni di controllo da parte del Consiglio regionale, sono state introdotte tre clausole valutative in base alle quali:

- la Giunta regionale, con cadenza biennale, deve informare il Consiglio sulle attività di monitoraggio compiute sugli strumenti della pianificazione territoriale e sugli atti di governo del territorio e relazionare sui risultati conseguiti in termini di controllo e garanzia della sostenibilità ambientale delle attività pubbliche e private (articolo 13 "Monitoraggio degli effetti", comma 3);
- la Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni le tabelle, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previa comunicazione alla commissione consiliare competente (articolo 120 "Determinazione degli oneri di urbanizzazione", comma 6);
- la Giunta regionale determina il costo di costruzione, per i nuovi edifici, ogni cinque anni previa comunicazione alla commissione consiliare competente (articolo 121 "Determinazione del costo di costruzione", comma 1).

Proposta di legge 377: *Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria*

La proposta di legge è stata presentata dalla Giunta regionale a seguito dell'emanazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 196/2004 e n. 198/2004 che hanno chiarito quali siano i limiti della potestà legislativa statale e regionale in questa materia.

Il provvedimento è stato rielaborato dal gruppo di lavoro tecnico della Giunta e del Consiglio regionale che ha predisposto un nuovo testo a seguito delle osservazioni emerse durante le consultazioni e in base alle valutazioni conseguenti al dibattito in Commissione.

Particolarmente significative sono state le modifiche che hanno meglio definito l'aumento percentuale dei volumi abusivi condonabili e la possibilità di sanatoria di opere costruite su aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici però conformi agli strumenti urbanistici.

Proposta di legge 387: *Disposizioni in materia di energia*

La proposta di legge, assegnata alla Terza e alla Sesta Commissione consiliare per l'espressione del parere referente, è stata presentata dalla Giunta regionale per disciplinare, in base alla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni, le attività tecnico-economiche che riguardano le energie in senso proprio e le fonti di energia alternative.

La proposta di legge disciplina non solo settori finora non toccati da norme regionali, ma sostituisce quasi interamente anche tre precedenti leggi regionali: la legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 sulle linee ed impianti elettrici, la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 sul risparmio energetico, la legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 sull'inquinamento luminoso.

Il provvedimento è stato rielaborato dal gruppo di lavoro tecnico della Giunta e del Consiglio regionale che ha predisposto un nuovo testo a seguito delle osservazioni emerse durante le consultazioni e in base alle valutazioni conseguenti al dibattito in Commissione.

Particolarmente significativa è stata la modifica dell'articolo 23 (Rendimento energetico degli edifici) che ha introdotto l'obbligo, per le nuove edificazioni o per le ristrutturazioni urbanistiche, di installare pannelli solari termici; obbligo che scatterà solo a seguito di un'intesa con le associazioni interessate che preveda un corrispettivo monetario per chi installa il pannello.

Altra importante modifica, conseguente all'esame delle Commissioni, è stata l'inserimento di un nuovo articolo (articolo 30) relativo alla promozione dei mercati dell'energia elettrica e del gas.

Questo articolo prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1 gennaio 2006 il *cliente finale domestico* di energia elettrica possa acquisire la qualifica di *cliente idoneo*, che gli consentirà di recedere da preesistenti contratti di fornitura per sceglierne altri più convenienti. Si tratta quindi di un'opportunità a favore dei consumatori toscani che, nel contempo, contribuisce a rafforzare le dinamiche all'interno del mercato dell'elettricità.

Infine è da segnalare che il dibattito in aula consiliare si è concluso con l'approvazione di un ordine del giorno che ha definito gli indirizzi e gli obiettivi specifici da perseguire, fino al 2012, per la programmazione dello sviluppo e per la sostenibilità del sistema energetico toscano.

Proposta di legge 399: *Costituzione del Consorzio "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA"*

La proposta di legge, assegnata alla Prima e alla Sesta Commissione per l'espressione del parere referente e d'iniziativa della Giunta regionale, prevede la costituzione di un consorzio pubblico altamente qualificato per realizzare e gestire basi dati, modellistica e servizi informativi riguardanti le materie della meteorologia, climatologia, idrometria e mareografia, geologia

finalizzati alla valutazione dei fenomeni ambientali nell'atmosfera, nelle acque, nel suolo e nel sottosuolo.

Anche per questo provvedimento sono state apportate diverse modifiche sostanziali conseguenti alle osservazioni emerse durante le consultazioni e in base alle valutazioni scaturite dal dibattito in Commissione.

Gli aspetti più significativi possono essere così sintetizzati:

- è stato meglio precisato che al consorzio pubblico possono partecipare oltre alla Regione, il CNR e la Fondazione per la meteorologia applicata e che è aperto agli enti locali e agli enti pubblici operanti nei settori di attività del LaMMA. (articolo 1);
- è stato definito che tali attività devono essere svolte in raccordo con le strutture tecniche della Regione Toscana, in base a modalità individuate da una convenzione che il Consiglio regionale dovrà approvare, insieme allo statuto del consorzio, su proposta della Giunta regionale e in base all'intesa raggiunta con gli altri enti consorziati. (Articoli 3 e 4);
- in applicazione del nuovo statuto della Regione Toscana, è stato stabilito che il bilancio annuale di previsione sia adottato dall'assemblea consortile e approvato dalla Giunta regionale, e che il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di gestione, debba essere approvato dal Consiglio regionale dopo l'adozione da parte dell'assemblea consortile.

Proposta di legge 410: *Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana*

La proposta di legge, assegnata alla Quarta e alla Sesta Commissione per l'espressione del parere referente e d'iniziativa della Giunta regionale, è stata ampiamente modificata con emendamenti aggiuntivi, sostitutivi, abrogativi e formali, apportati a seguito delle osservazioni emerse durante le consultazioni o pervenute successivamente e in base alle valutazioni conseguenti al dibattito in Commissione.

Il provvedimento licenziato dalle Commissioni ed inviato per l'esame in aula consiliare non è stato però approvato dal Consiglio regionale che, a seguito delle decisioni prese dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, ha deciso di rinviarne l'esame.

Sesta Commissione – Provvedimenti relativi all'anno 2004/2005 (fine legislatura)

N. pdl	<i>Legge</i>	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti¹⁷	Sedute	Consultaz.	Gr. di lavoro	NOTE
323	3 27/01/04	Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) <i>Approvata in seduta congiunta con la Seconda Commissione il 20 gennaio 2004</i>	GR Ass. Franci	<u>13 sostanziali</u> , di cui: 5 aggiuntivi 5 abrogativi 3 sostitutivi	2	no	no	Parere referente congiunto con la Seconda Commissione
327	5 27/01/04	Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche). <i>Approvata in seduta congiunta con la Terza Commissione il 14 gennaio 2004.</i>	Consiglieri Bussolotti Lippi	<u>3 sostanziali</u> , di cui: 2 sostitutivi 1 aggiuntivo Titolo modificato. Gli emendamenti, eccetto quelli relativi al drafting suggeriti dagli uffici, sono scaturiti dalla discussione in commissione. Si segnala inoltre che sono stati necessari interventi di coordinamento interno del testo e altre correzioni di drafting.	1	no	no	La Sesta Commissione aveva effettuato nel 2003 una serie di audizioni sul tema dell'utilizzo della energia geotermica in Toscana. Il lavoro si era concluso con l'approvazione in aula di due OdG nel settembre del 2003.

¹⁷ Non sono ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹⁸	Sedute	Consultaz.	Gr. di lavoro	NOTE
346	1 03/01/05	Norme per il governo del territorio <i>Approvata in Commissione il 16 dicembre 2004</i>	GR Ass. Conti	<u>Difficilmente quantificabili.</u> La proposta di legge, costituita da 211 articoli, è stata ampiamente modificata tramite emendamenti aggiuntivi, sostitutivi, abrogativi e formali che hanno riguardato quasi tutto l'articolato.	5	si	si	Clausole valutative
359	40 02/08/04	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) <i>Approvata in seduta congiunta con la Prima e Seconda Commissione il 22 luglio 2004</i>	GR Ass. Barbini	<u>12 sostanziali</u> di cui: 5 aggiuntivi 4 sostitutivi 3 abrogativi	1	no	Infor- male	Parere referente congiunto con la Prima e Seconda Commissione. Parere del C parzialmente accolto

¹⁸ Non sono ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ¹⁹	Sedute	Consultaz.	Gr. di lavoro	NOTE
377	53 20/10/04	Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria <i>Approvata in Commissione il 13 ottobre 2004</i>	GR Ass. Conti	La proposta di legge, costituita da 7 articoli, ha subito modifiche durante l'esame in Commissione relativamente a <u>4</u> articoli con: 7 emendamenti aggiuntivi 8 emendamenti sostitutivi	3	si	Infor- male	
383	67 29/11/04	Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico). <i>Approvata in Commissione il 18 novembre 2004</i>	GR Ass. Franci	<u>12 sostanziali</u> di cui: 10 sostitutivi 1 aggiuntivo 1 abrogativo Gli emendamenti, eccetto quelli relativi al drafting suggeriti dagli uffici, sono scaturiti dalla discussione in commissione. Si segnala inoltre che sono stati necessari interventi di coordinamento del testo con la normativa vigente e altre correzioni di drafting.	1	no	no	

¹⁹ Non sono ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ²⁰	Sedute	Consultaz.	Gr. di lavoro	NOTE
384	55 22/10/04	Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) <i>Approvata in Commissione il 19 ottobre 2004</i>	GR Ass. Conti	La proposta di legge è costituita da 6 articoli. Ha subito modifiche durante l'esame in Commissione relativamente a 2 articoli con 5 emendamenti sostanziali aggiuntivi	1	no	Infor- male	
387	39 24/02/05	Disposizioni in materia di energia. <i>Approvata in seduta congiunta con la Terza Commissione il 10 febbraio 2005</i>	G R Ass. Franci	<u>Difficilmente quantificabili.</u> La proposta di legge, costituita da 42 articoli, è stata ampiamente modificata tramite emendamenti aggiuntivi, sostitutivi, abrogativi e formali che hanno riguardato quasi tutto l'articolo.	3	si	Infor- male	Parere referente congiunto con la Terza Commissione. Approvato in aula un OdG collegato alla legge.

²⁰ Non sono ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ²¹	Sedute	Consultaz.	Gr. di lavoro	NOTE
399	34 23/02/05	Costituzione del Consorzio "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa". <i>Approvata in seduta congiunta con la Prima Commissione il 3 febbraio 2005.</i>	GR Ass. Franci	<u>15 sostanziali</u> di cui: 3 abrogativi 3 aggiuntivi 9 sostitutivi. Gli emendamenti, eccetto quelli relativi al drafting suggeriti dagli uffici, sono scaturiti dalla discussione in commissione e dalle osservazioni emerse dalle consultazioni.	1	si	Infor- male	
410		Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana <i>Approvata in seduta congiunta con la Quarta Commissione il 7 febbraio 2005</i>	GR Ass. Franci	<u>49 sostanziali</u> di cui: 17 aggiuntivi 31 sostitutivi 1 abrogativo	2	si	Informa- le	Parere referente congiunto con la Quarta Commissione

²¹ Non sono ricompresi gli emendamenti di drafting

N. pdl	Legge	Oggetto	Iniziativa	Emendamenti ²²	Sedute	Consultaz.	Gr. di lavoro	NOTE
413	27 07/02/05	Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) <i>Approvata dalla Commissione il 27 gennaio 2005</i>	G R Ass. Franci	La proposta di legge, costituita da 2 articoli, ha subito modifiche durante l'esame in Commissione con: 1 emendamento abrogativo	2	no		
437	15 26/01/05	Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n.88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) <i>Approvata in Commissione il 20 gennaio 2005</i>	G R Ass. Conti Ass. Franci	NO	1	no	no	.

²² Non sono ricompresi gli emendamenti di drafting